



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 27  
DEL 17.03.2017

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO : ACCETTAZIONE DONAZIONE .**

L'anno *duemiladiciassette*, addì *dicisette* del mese di *marzo* alle ore *14,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore – Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	-	X
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 27 IN DATA 17.03.2017

**OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE.**

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che, con nota in data 07.03.2017 acclarata al prot. N. 4338 del 14.03.2017 la Sig.na B. A. M., residente a Bellinzago Novarese, ha manifestato la volontà di donare a questo Comune i seguenti beni:

- un quadro (donazione da parte dei genitori)
- un grande manufatto in granito a forma di calice (tipo fioriera o fontana)
- un vaso rettangolare in cemento bocciardato
- tre vasi in cotto

esprimendo, nel contempo, il desiderio di vedere posizionati il manufatto ed i vasi in Piazza Sant'Anna e presso l'ex forno comunale.

CONSIDERATO che tali donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante.

OSSERVATO che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di beni mobili di modico valore di cui all'art. 783 del Codice Civile.

TENUTO CONTO che:

- l'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (*Delle Donazioni*), del Libro II (*Delle Successioni*) del Codice Civile, il cui art. 782 (*Forma della donazione*), primo comma, primo periodo, stabilisce che “*la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità*”;
- l'atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all'art. 783 Codice civile;
- tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la *tradizione*, ovvero la materiale consegna dei beni.

RILEVATO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l'art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia.

RITENUTO di accettare la donazione in oggetto, atteso che trattasi di beni che rendono decoro, arredano ed incrementano la dotazione degli edifici comunali e dell'abitato e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei confronti della donante.

VISTI gli artt. 42,48 e 107 e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto in quanto provvedimento discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi.

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria attestante la regolarità contabile in ordine agli effetti indiretti sulla contabilità pubblica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

VISTO:

- il Titolo V, Libro II, del Codice civile;
- l'art. 1 della Legge n. 192/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - cd. T.U.E.L..

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli assessori presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) Di accettare la donazione meglio specificata in premessa.
- 2) Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono qui integralmente riportate, le donazione *de qua*, avendo ad oggetto beni di modico valore, prescinde dalla stesura di un apposito atto pubblico.
- 3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

